

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

L'iscrizione, la sospensione e la cancellazione

L'ISCRIZIONE

L'obbligo contributivo per gli esercenti attività commerciale decorre dal **1 gennaio 1965** ai sensi della Legge 613 del 22 luglio 1966.

L'assetto complessivo della gestione commercianti è stato ridisegnato dalla legge 662 del 23 dicembre 1996, estendendo la possibilità di iscrizione a nuove attività e a soggetti che erano esclusi dalla precedente normativa.

Il procedimento di iscrizione nel corso del tempo è stato oggetto di molteplici interventi, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione.

Infatti dal **1 gennaio 2004 al 31 marzo 2008 è stato previsto un sistema iscrizione**, sostituito dal **1 aprile 2010** dalla procedura di iscrizione denominata "Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa" (ComUnica).

COMUNICAZIONE UNICA

L'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ai commi 1 e 2 ha previsto che ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa gli interessati debbano assolvere a tutti gli adempimenti richiesti presentando, per via telematica o su supporto informatico, la Comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese (al sito www.registroimprese.camcom.it - rif. msg. 4226 del 19/02/2008).

La Comunicazione Unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Tale modalità deve essere utilizzata **in via obbligatoria a decorrere dal 1 aprile 2010** (art. 9 D.L. 31/01/2007 n. 7, modificato dall'art. 23, comma 13, D.L. 1/07/2009 n. 78).

TITOLARI E SOCI LAVORATORI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALE

La ComUnica deve essere utilizzata da tutti i soggetti che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e per i quali sorge l'obbligo d'iscrizione alla Gestione previdenziale dei Commercianti (quadro AC).

L'utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:

- iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
- cessazione dell'impresa;
- variazione dell'indirizzo dell'impresa;
- variazione dell'indirizzo di residenza del titolare o del socio;
- variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
- iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
- cessazione della società;
- cessazione dalla carica di socio;
- variazione di forma giuridica;
- variazione dell'attività svolta.

Inoltre, posto che la nascita dell'impresa non è il presupposto automatico per il sorgere dell'obbligo contributivo nella Gestione previdenziale dei Commercianti, ma ad essa deve essere collegato l'esercizio dell'attività in via abituale e prevalente, tramite il quadro "AC" di ComUnica deve essere effettuata una dichiarazione di "**iscrivibilità**" o di "**non iscrivibilità**".

I casi nei quali è prevista la "**non iscrivibilità**" sono:

- svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno;
- partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite conferimento di capitale;
- altra attività prevalente con iscrizione alla relativa cassa/ente previdenziale;
- iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani o commercianti per altra attività d'impresa.

Devono essere comunicate direttamente all'Inps tutte le informazioni relative alla modifica della posizione contributiva del titolare o del coadiuvante che non siano di interesse del Registro delle Imprese.

E', tuttavia, possibile (ma non necessario) utilizzare ComUnica nei casi di iscrizione di un coadiuvante in un momento successivo alla nascita dell'impresa.

La cessazione di una impresa può non far venir meno l'obbligo contributivo per il titolare o socio che contemporaneamente eserciti la propria attività in altra impresa. Tale circostanza (che tecnicamente è denominata "**continuità contributiva**") deve essere evidenziata sul quadro AC della ComUnica.

N.B.: Qualora, a seguito della presentazione della ComUnica, emergano delle incongruenze tali da non consentire il perfezionamento della iscrizione, la procedura emette a una lettera con la quale l'interessato viene invitato a presentarsi, presso gli uffici della Sede Inps competente territorialmente (o a contattare il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico), al fine di chiarire la propria posizione assicurativa.

